Prot. n.5732	
CONVENZIONE	
TRA	
Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria, rappresentatta dal Dott. Giorgio Sacco, nato	
a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via	
D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T), il quale	
interviene in qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito	
nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della	
Vittoria 15	
E	
Carlo Erba Reagents Srl, rappresentata da Lorenzo Oreste Fracassi, nato a Rho (MI)	
il 11/07/1973 e residente a Milano (MI), in Via Monte Rosa n. 14, cap 20149, codice	
fiscale FRCLNZ73L11H264N, il quale interviene in qualità di amministratore unico	
della Ditta con sede legale in Via Santa Sofia n.22 - 20122 Milano (MI), iscritta al	
Registro delle Imprese REA con n. MI-1701385 Camera di Commercio di Milano,	
Partita IVA n. 01802940484, domiciliata ai fini del presente atto in Via Santa Sofia n.22	
- 20122 Milano (MI), (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")	
aggiudicataria della fornitura di n. 1 Cappa biologica a flusso laminare classe II A	
codice CIG 6140107097 occorrente all'ASL 5 Spezzino della Regione Liguria, ai sensi	
dell'art. 125 - comma 9 - del D.Lgs. 163/2006, giusta determinazione del Direttore	
dell'Area Centrale regionale di Acquisto dell'ARS n° 116 del 19/05/2015.	
PREMESSO	
a) che il singolo contratto di fornitura viene concluso a tutti gli effetti tra ASL 5	
Spezzino, da una parte, ed il Fornitore, CARLO ERBA REAGENTS Srl, dall'altra parte,	
attraverso l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (i.e. contratti);	

b) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione	
richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	
materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;	
c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del lotto di cui sopra e, per l'effetto, ha	
manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i	
servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle	
condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;	
d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione definisce in	
modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha	
potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica	
delle stesse e per la formulazione dell'offerta;	
e) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e	
che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente convenzione,	
ne costituisce parte integrante e sostanziale;	
f) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti	
del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni	
generali delle prestazioni che verranno concluse dall'ASL 5 Spezzino con l'emissione	
dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di	
obbligazione contrattuale.	
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati	
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse	
e nella restante parte del presente Atto, il prodotto aggiudicato al Fornitore e l'Offerta	
Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.	
	ĺ

Articolo 2 - Definizioni	
Nell'ambito della Convenzione si intende per:	
a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;	
b) Amministrazione contraente: ASL 5 Spezzino effettivo utilizzatore della	
Convenzione, che sottoscrive l'ordinativo di fornitura e le conseguenti richieste di	
consegna;	
c) Fornitore: l'Impresa che sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto	
nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;	
d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale l'ASL 5 Spezzino	
comunica la volontà di acquisire i beni oggetto della Convenzione, impegnando il	
Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;	
e) Sito: lo spazio web sul portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, dedicato e	
gestito dalla Centrale, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.	
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	
L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi	
di Fornitura, è regolata in via graduata:	
a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti	
gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni	
contrattuali;	
b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti	
di diritto privato.	
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate	
automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o	
regolamenti che entrino in vigore successivamente.	
2	

Articolo 4 - Oggetto	
1.La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le	
modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all'Art. 12	
"Modalità e termini di esecuzione della fornitura", nonché la prestazione di tutti i servizi	
connessi alla fornitura.	
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della ASL	
5 Spezzino a fornire n. 1 cappa biologica a flusso laminare classe II A.	
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, l'ASL 5 Spezzino dà origine ad un	
contratto che prevede la consegna una tantum dell'oggetto di gara secondo le modalità	
descritte nell'art 6.	
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di	
fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna	
obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni	
sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.	
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione	
Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono	
esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.	
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione dopo la sottoscrizione degli Ordinativi	
di fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di consegna sottoscritte dai Punti	
Ordinanti ed inviati al Fornitore.	
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti	
che utilizzano la Convenzione.	
Articolo 6 - Modalità di conclusione	
In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i	
singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la	

semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura.	
2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle	
Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: Carlo Erba	
Reagents srl Via Merendi n. 22 Milano Tel. 029399190 ovvero mediante fax al numero	
dedicato 0293991001, casella di posta elettronica ordinicarloerbareagents@pec.it.	
3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla ASL5 Spezzino, dell'Ordinativo di Fornitura	
ricevuto entro due giorni lavorativi.	
4.La consegna del materiale nel luogo prestabilito dovrà avvenire entro dieci giorni dal	
ricevimento della richiesta.	
La consegna dovrà essere effettuata a carico, rischio e spese della ditta	
aggiudicataria. Sono a carico della ditta fornitrice tutti gli oneri connessi	
all'installazione e messa in funzione degli arredi e dell'apparecchiatura, direttamente	
e con proprio personale, compreso imballo, trasporto e facchinaggio fino al locale di	
destinazione. La fase di installazione e di collaudo dovrà avvenire alla presenza di un	
rappresentante individuato dalla ASL 5 Spezzino, previa comunicazione scritta. La	
ditta fornitrice dovrà fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica a tutto il	
personale per la definitiva messa a punto della strumentazione.	
La data di avviamento a regime dell'apparecchiatura e degli arredi verrà attestata	
tramite apposito verbale di avvenuto collaudo firmato dalle parti. Solo dopo l'avvenuto	
collaudo positivo potrà essere emessa fattura dalla ditta fornitrice.	
L'esito positivo del collaudo non esonera la ditta aggiudicataria da responsabilità per	
difetti o imperfezioni occulte, o comunque non emersi al momento del collaudo.	
5.Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte delle merci	
indicate nell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale	
impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dalla ricezione.	

In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dalla e	
specifica Richiesta di Consegna e di acquistare i prodotti sul libero mercato secondo	
le modalità previste nel successivo Articolo 12 "Modalità e termini di esecuzione della	
fornitura".	
6.Qualora il Fornitore non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati previsti	
verrà diffidato ad adempiere entro un massimo di cinque giorni lavorativi, decorsi	
inutilmente i quali l'Amministrazione potrà rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla	
ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o	
pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.	
Articolo 7 – Consegna una tantum	
La presente Convenzione prevede la consegna della cappa a decorrere dalla data di	
emissione dell'Ordinativo di fornitura da parte dell'ASL 5 Spezzina.	
Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità	
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale	
di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei	
servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria	
per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo	
adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese	
di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione	
contrattuale.	
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel	
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le	
prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della	
Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando	
espressamente inteso che l'ASL5 Spezzino potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di	

Fornitura da essa emesso.	
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva	
espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In	
ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni	
tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate	
successivamente alla stipula della Convenzione.	
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le	
prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della	
Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso	
remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto,	
avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione	
Contraente, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza,	
assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.	
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e	
le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza	
delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.	
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti	
devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi	
devono comunque essere concordati con l'ASL 5 Spezzino. Il Fornitore prende atto	
che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime	
Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale	
dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire	
le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del suddetto soggetto, senza	
recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.	
7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività	
7	

contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali	
dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di	
sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare	
preventivamente tali prescrizioni e procedure.	
8.II Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per	
quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza	
preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto	
degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire	
lo svolgimento di tali verifiche.	
9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta	
responsabile nei confronti dell'ASL 5 Spezzino. Inoltre, l'Amministrazione Contraente	
può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni	
nascenti dall'Ordinativo di Fornitura emesso.	
Trasceria dali Ordinativo di Fornitara erresso.	
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore	
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore	
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore  1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:	
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore  1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:  a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,	
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore  1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:  a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione	
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore  1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:  a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;	
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore  1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:  a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;  b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché l' Amministrazione contraente, per	
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore  1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:  a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;  b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché l' Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in	
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore  1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:  a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;  b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché l' Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione,	
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore  1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:  a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;  b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché l' Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore  1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:  a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;  b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché l' Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;  c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	

conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di	
Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;	
d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	
organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di	
Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;	
e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una	
dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura	
sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni	
singolo prodotto.	
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della	
Convenzione presso l'ASL 5 Spezzino, nel rispetto di quanto previsto nella medesima	
Convenzione.	
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in formato	
elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione della fornitura.	
Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti	
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi	
compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e	
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.	
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle	
attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti	
dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente	
contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le	
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.	
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti	

Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi	
precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni	
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.	
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far	
rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli	
eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.	
Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro	
1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in	
materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti	
gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del	
documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.	
In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi	
relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo dell'Amministrazione	
contraente, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.	
Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di	
sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà	
inoltre, a proprie spese a:	
a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo	
svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da	
attuare per ridurre tali rischi;	
b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di	
sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che l' azienda sanitaria contraente ha	
definito e definirà in materia;	
c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di	
10	

protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi	
connessi agli interventi da effettuare;	
d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in	
regola con le prescrizioni vigenti;	
e) informare immediatamente l'Amministrazione contraente in caso di	
infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste	
dalla legge.	
4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente	
responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a	
trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza	
atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.	
Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura	
1. Per l'esecuzione della fornitura indicata nell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si	
obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei	
luoghi indicati.	
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi	
compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di	
imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture	
indicate dall' Amministrazione contraente.	
3. Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto intercorso tra	
il Fornitore e la singola Amministrazione.	
4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce	
consegnata.	
Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del	
g , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
11	

contratto entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data di	
ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.	
6. Il personale dell'Amministrazione, all'atto di ogni consegna, può verificare la	
conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica	
la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e	
qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo	
momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare	
eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali	
eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono	
restituite al Fornitore.	
7. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie	
obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati	
all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali	
contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.	
8. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti	
dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta,	
la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla	
entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle	
penali.	
9. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue	
spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non	
ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata	
al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce	
sarà considerata mancata consegna.	
10.La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola	

merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e	
rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione	
contraente.	
11.Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della	
merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero	
mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza	
di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le	
penali di cui al successivo Articolo 17 "Penali".	
Articolo 13 - Servizi accessori	
Contatti del Fornitore.	
Il Fornitore ha l'obbligo di fornire all' Amministrazione informazioni relative:	
alle forniture comprese nella Convenzione;	
alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini,	
magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;	
alle modalità di inoltro dei reclami;	
alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.	
Articolo 14 - Corrispettivi	
I. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla ASL 5 Spezzina, singola	
Amministrazione Contraente in forza dell'Ordinativo di Fornitura, sono calcolati sulla	
base del prezzo unitario netto riferito all'offerta che risulta essere di n. 1 cappa	
biologica a flusso laminare classe II A "Safe Fast Elite 212, UV lamp, tavolo	
smontabile, appoggia braccia e scatola presa tensione", dell'importo aggiudicato di	
<u>€ 6.971,11IVA esclusa</u> - CIG: 6140107097.	
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura del prodotto e della	
effettuazione di servizio connesso descritto nella presente Convenzione.	
12	

3.Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta	
regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali,	
e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi	
compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei	
confronti delle Amministrazioni Contraenti.	
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e	
dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle	
disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono	
compresi nel corrispettivo contrattuale.	
5.I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base	
ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed	
invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il	
Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,	
revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto	
dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i	
Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti	
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato	
dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture	
emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche	
secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.	
3. La fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente	
Convenzione e all'Ordinativo di Fornitura e deve essere intestata e spedita alla	

Amministrazione Contraente.	
4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i	
5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi	
del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i	
6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.	
7. L'importo della predetta fattura è obbligatoriamente bonificato su conto corrente	
bancario o postale comunicato con nota inviata a mezzo posta elettronica certificata	
del 04/06/2015, acquisita agli atti con prot. gen. n. 4648 del 08/06/2015 la quale dovrà	
contenere altresì i nominativi dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso;	
8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende	
tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni	
che dispongono i pagamenti.	
9. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto	
contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali	
danni causati all' ASL 5 Spezzino, dipendenti da tale interruzione.	
10. Gli adempimenti di cui ai commi 7e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai	
sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
Articolo 16 - Trasparenza	
Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della	
presente Convenzione;	
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	
direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme	
di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare	
la conclusione della Convenzione stessa;	
45	

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità	
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della	
presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni	
comunque volte agli stessi fini.	
Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi	
del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi	
assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di	
diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore,	
che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla	
risoluzione.	
Articolo 17 – Penali	
1. L'A.S.L. 5 "Spezzino" potrà applicare al Fornitore, a seguito di debita motivazione,	
le seguenti penali:	
a) Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al temine stabilito per la consegna una	
penale pari a € 500,00;	
b) Per le prestazioni contrattuali compresi i reagenti svolte in modo, anche solo	
parzialmente, difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare, una	
penale da € 50,00 a € 250,00;	
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle	
penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte	
dell'A.S.L. 5 Spezzino (da inviare per conoscenza anche alla Centrale) o dalla	
Centrale; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel	
termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.	
Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'A.S.L. 5	
"Spezzino", ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine	
16	

indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere	
dall'inizio dell'inadempimento.	
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in	
nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo	
non preclude il diritto dell'A.S.L. 5 Spezzino e/o della Centrale a richiedere il	
risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
5. In caso di reiterati inadempimenti contestati al Fornitore e comunque nel caso che	
gli stessi superino il numero di 3 (tre) può procedere di diritto di risoluzione dell'appalto	
così come previsto dal successivo art. 21 – Risoluzione - Dichiarazione di nullità.	
Articolo 18 - Cauzione definitiva	
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il	
perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una	
cauzione definitiva (polizza nº E98.071.0000021788) in favore della Centrale di	
importo di Euro 448,28 determinata come previsto dall'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006.	
2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e	
comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del	
contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento	
dell'esecuzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e successive	
integrazioni e modifiche, viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli	
Ordinativi di Fornitura in corso emessi dall'Amministrazione contraente.	
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed	
è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del	
Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascente	
47	

dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.	
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto,	
resta espressamente inteso che l'Amministrazione Contraente/la Centrale, fermo	
restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi	
direttamente sulla cauzione.	
5.La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione Contraente a far data	
dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.	
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta	
dalla Centrale.	
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione	
di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del	
valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta)	
giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.	
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo	
l'Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto	
rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.	
Articolo 19 - Proprietà dei prodotti	
Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la	
proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di	
perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali	
dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità	
dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente	
imputabili per dolo o colpa grave.	
Articolo 20 - Riservatezza	

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese	
quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in	
possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi	
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli	
strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.	
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il	
materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.	
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico	
dominio.	
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,	
consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e	
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.	
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché	
l'Amministrazione Contraente, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto,	
rispettivamente, la Convenzione e l'Ordinativo di Fornitura, fermo restando che il	
Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia	
condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti,	
previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.	
7.II Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e	
dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.	
Articolo 21 – Risoluzione – Dichiarazione di nullità	
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, la Centrale	
potrà risolvere il presente appalto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione	
da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento	
19	

delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e	
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella	
Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.	
2. In ogni caso la Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.,	
previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, l'appalto in	
caso di:	
a) reiterati inadempimenti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione	
ufficiale;	
b) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata	
risoluzione dell'appalto.	
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal	
Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
d) mancata rispondenza tra i servizi forniti e i servizi offerti in sede di gara;	
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di	
cui all'articolo "Cauzione definitiva";	
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi	
dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa	
altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti	
industriali e diritti d'autore";	
h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano	
la prosecuzione in tutto o in parte;	
i) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle	
certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso	
nella presente Convenzione.	
• • • • • • • •	

5. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9	
della Legge 136/2010. Le Amministrazione contraente risolvono di diritto gli ordinativi	
di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.	
6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dell'Ordinativo di	
Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa.	
In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria	
per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore	
dell'Amministrazione Contraente.	
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'Ordinativo di Fornitura, la	
Centrale e, attraverso di essa, l'Amministrazione contraente hanno diritto di escutere	
la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte	
percentualmente proporzionale all'importo dell'Ordinativo di Fornitura risolto.	
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di	
equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.	
In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o	
della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.	
9. In caso di inadempimento del Fornitore nei confronti della Amministrazione	
contraente la procedura per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione	
del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono	
svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Centrale.	
10 La Centrale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità	
della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di	
lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla	
cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che	
hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.	

Articolo 22 - Recesso	
La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla	
Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30	
(trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.	
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e	
non esaustivo:	
a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra	
legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento,	
la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il	
concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore,	
curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni	
o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;	
b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di	
forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara	
e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il	
Fornitore medesimo;	
c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del	
Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica	
Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero	
l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.	
3. La Centrale ha diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui al D.L. 6/07/2012,	
n. 95 convertito con L. 7/08/2012 n. 135.	
4. Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs.	
n 159/2011 la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause	
22	

di ostatiività come risultanti della informativa antimafia	
5. Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso	
dell'Amministrazione contraente dall'ordinativo di fornitura da esercitarsi	
unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al	
Fornitore con lettera raccomandata a/r.	
6. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni	
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per	
l'Amministrazione contraente.	
Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni	
eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto	
dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della	
Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni,	
negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali	
ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.	
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza	
assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e dell'Ordinativo di	
Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in	
ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed all'Ordinativi di	
Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione contraente, ivi	
compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore	
possa arrecare all'Amministrazione contraente, ai loro dipendenti e collaboratori,	
nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed	
all'Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia	
della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per	
22	

l'Amministrazione contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di	
provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione	
e l'Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della	
cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di	
penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti	
E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e	
l'Ordinativo di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del	
brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale,	
pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. La Centrale procederà all'immediata	
stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui	
requisiti dello stesso.	
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza	
specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.	
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti	
commi, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolti di diritto l'Ordinativo	
di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.	
Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore	
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore	
ed in genere di privativa altrui.	
Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti una azione	
giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga	
a manlevare e tenere indenni l'Amministrazione contraente, assumendo a proprio	
carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali	
24	

a carico della medesima Amministrazione contraente.	
L'Amministrazione contraente si impegna ad informare prontamente il Fornitore	
delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il	
Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione contraente la facoltà di nominare	
un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.	
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata	
nei confronti dell'Amministrazione contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al	
risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di	
dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva	
ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso	
per i servizi erogati.	
Articolo 26 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le	
Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore	
Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Luigi Moreno Costa il	
Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della	
Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.	
Centrale con il Fornitore.	
Centrale con il Fornitore.  2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010	
Centrale con il Fornitore.  2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010  5488561, numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail	
Centrale con il Fornitore.  2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010  5488561, numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail luigimoreno.costa@regione.liguria.it.	
Centrale con il Fornitore.  2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010  5488561, numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail  luigimoreno.costa@regione.liguria.it.  3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Dott. Daniele Del Pin il	
Centrale con il Fornitore.  2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010  5488561, numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail luigimoreno.costa@regione.liguria.it.  3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Dott. Daniele Del Pin il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché	
Centrale con il Fornitore.  2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010  5488561, numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail luigimoreno.costa@regione.liguria.it.  3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Dott. Daniele Del Pin il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché dell'Asl 5 Spezzino.	
Centrale con il Fornitore.  2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010  5488561, numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail  luigimoreno.costa@regione.liguria.it.  3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Dott. Daniele Del Pin il  Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché  dell'Asl 5 Spezzino.  4.1 dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico telefono	

nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del	
Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti	
competente per materia.	
Il Fornitore può individuare per l'Amministrazione contraente distinti Responsabili	
della fornitura.	
Articolo 27 - Conciliazione presso la CCIAA	
1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero	
insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere alla	
conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la	
CCIAA di Genova ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama	
integralmente.	
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione	
contraente, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso	
a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.	
Articolo 28 - Foro competente	
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è competente	
in via esclusiva il Foro di Genova.	
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione	
contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò	
secondo la competenza territoriale relativa all'ASL 5 Spezzino.	
Articolo 29 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento	
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai	
trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima,	
dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art.	
13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati	
5 5 7 , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
26	

personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti	
dell'interessato previste dal Decreto medesimo.	
2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge,	
esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e	
dell'Ordinativo di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei	
consumi ed al controllo della spesa dell'Amministrazione contraente, nonché per	
l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata alla	
pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai	
sottoscrittori.	
4. In ogni caso l'Amministrazione contraente, aderendo alla Convenzione con	
l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiara espressamente di acconsentire al	
trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del Fornitore, anche per via	
telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e	
monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e	
dell'Ordinativo di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della	
spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità	
e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e	
segg. D.Lgs. n. 196/2003.	
6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il	
presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori	
derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,	
fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.	

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o dell'ordinativo	
di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale	
o l'Amministrazione contraente risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi	
designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29	
D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti	
e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:	
a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di	
sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo	
Allegato B;	
b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,	
l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le	
modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a	
conoscenza degli interessati;	
c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste	
verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;	
d) nel trasmettere alla Centrale e/o allìAmministrazione contraente, con la massima	
tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e segg.	
del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare	
riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale	
tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le	
predette richieste;	
e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli	
stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e	
vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa	

il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo	
alla stessa piena collaborazione.	
Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali	
La presente Convenzione viene stipulata in forma di scrittura privata.	
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari.	
3. La presente scrittura privata verrà registrata in caso d'uso.	
Articolo 31 - Clausola finale	
1.Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle	
parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone	
negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente	
singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente	
Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre,	
l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o	
dell'Ordinativo di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel	
loro complesso.	
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o	
dell'Ordinativo di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione contraente	
non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si	
riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le	
parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi	
operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e	
sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in	
caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua	
esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per	

iscritto.	
4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le	
clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui	
agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti	
ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con	
le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti	
clausole: Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5	
(Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Consegna una tantum), Art. 8 (Condizioni della	
fornitura e limitazione di responsabilità), Art. 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore),	
Art. 12 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Art. 13 (Servizi accessori),	
Art. 14 (Corrispettivi), Art. 15 (Fatturazione e pagamenti), Art. 17 (Penali), Art. 18	
(Cauzione definitiva), Art. 19 (Proprietà prodotti), Art. 20 (Riservatezza), Art. 21	
(Risoluzione - Dichiarazione di nullità), Art. 22 (Recesso), Art. 23 (Danni,	
responsabilità civile e polizza assicurativa), Art. 24 (Divieto di cessione del contratto e	
dei crediti), Art. 25 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Art. 27 (Conciliazione presso	
la CCIAA), Art. 28 (Foro competente), Art. 29 (Trattamento dei dati, consenso al	
trattamento) anche in deroga specifica all'art.4 comma 4 D.Lgs. 14/3/2013, n. 33, Art.	
30 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 31 (Clausola finale).	
Genova, lì 08.07.2015	
LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO	
Dott. Giorgio SACCO	
IL FORNITORE	
Dott. Lorenzo Oreste FRACASSI	